

CITTA' DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

SETTORE AFFARI GENERALI

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (C O P I A)

ISCRITTA AL N. 19 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN DATA 28 FEBBRAIO 2011.

OGGETTO: ESCLUSIONE DA GARA SERVIZIO TRIBUTI MINORI - SOCIETA' "TRE ESSE ITALIA A.R.L." – APPELLO AL C.d.S. AVVERSO ORDINANZA TAR CHE HA RESPINTO LA DOMANDA DI SOSPENSIVA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

EMESSA AI SENSI

- DEGLI ARTT. 107 e 151 COMMA 4°, 183 COMMA 9° D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI);
- DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;
- DELLO STATUTO COMUNALE;
- DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL _____ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011;
- DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. ___ DEL _____DI APPROVAZIONE DEL PEG;
- DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal <u>10 marzo 2011</u> al <u>25 marzo</u> 2011

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 28.12.2010 con prot. n. 76608, fu notificato a questo Ente il ricorso proposto
 a cura dell'Avv. Francesco Caputo dinanzi al TAR Puglia Bari dalla Società
 Tre Esse Italia a.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra
 Delia Corsi c/ Comune di Molfetta e nei confronti della CE.R.IN;
- la detta azione che afferisce il bando di gara indetto dal Comune di Molfetta per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi minori (I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P.) ed assistenza tecnico informatica per accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili, era intesa ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:
- 1) della comunicazione prot. n. 71572 del 02.12.2010 con la quale è stato reso noto alla ricorrente, precedente aggiudicataria provvisoria, la revoca di quest'ultima, quale conseguenza dell'inibitoria di esclusione, assunta *inaudita altera parte* in sede di verifica ex art. 11, comma 5, D.Lgs. 163/06,
- 2) di tutti gli atti connessi e/o conseguenziali, con particolare riguardo all'aggiudicazione definitiva ove avvenuta in favore della Società CE.R.IN., seconda graduata;
- 3) del diniego al preavviso di ricorso presentato dalla società ricorrente in data 6 dicembre, formatosi a seguito del mancato riscontro in proposito da parte dell'Amministrazione Comunale.
- il Comune, giusta determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2011 si costituì in giudizio a patrocinio dell'Avv. Rossella Chieffi;
- con ordinanza n. 58/2011 adottata dalla I Sezione del TAR in data 12.01.2011 l'istanza di sospensiva avanzata dalla società ricorrente è stata respinta.

Considerato che la società "Tre Esse Italia a.r.l." ha impugnato detta ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.

Ritenuto di costituirsi nel giudizio in appello a conferma delle ragioni del Comune, del resto riconosciute dallo stesso TAR in sede cautelare (l'Amministrazione ha proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara).

Preso atto che l'Avv. Rossella Chieffi non è abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e, quindi, non può difendere il Comune dinanzi al Consiglio di Stato.

Rilevato che il Sindaco Avv. Antonio Azzollini si è detto disponibile a patrocinare gratuitamente il Comune di Molfetta nel giudizio d'appello dinanzi al Consiglio di Stato, essendo abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del

Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio in appello instaurato dinanzi al Consiglio di Stato dalla Società "Tre Esse Italia a.r.l.", come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio in appello instaurato dalla Società Tre Esse Italia a.r.l., dinanzi al Consiglio di Stato, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Antonio Azzollini, Sindaco del Comune di Molfetta, dando atto che il patrocinio sarà a titolo gratuito.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem in qualità di rappresentante legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL. 18.08.2000 n. 267.

"Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.Lvo n. 196/2003)"

Il Dirigente Settore AA.GG. Dott. Domenico Corrieri